

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

II SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 103/CSA

(2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 13 marzo 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETÀ U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SIG. PRINCIVALLI NICOLA SEGUITO GARA TRIESTINA/BASSANO DEL 02.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 155/DIV del 06.03.2018)

La C.S.A., sentito l'arbitro in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Triestina Calcio 1918 di Trieste riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. LOVISO MASSIMO SEGUITO GARA COPPA ITALIA VITERBESE CASTRENSE/COSENZA DEL 06.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 51/Dit del 07.03.2018)

La C.S.A., visto l'art. 19, comma 10 C.G.S. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società Cosenza Calcio di Cosenza.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DOMENICO MUNGO SEGUITO GARA COPPA ITALIA VITERBESE CASTRENSE/COSENZA DEL 06.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 51/Dit del 07.03.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Cosenza Calcio di Cosenza.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza, Dott. Francesco Cerini – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TREVISAN TREVOR SEGUITO GARA PADOVA/TERAMO

DEL 03.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 155/DIV del 06.03.2018)

La C.S.A., visto il Com. Uff. n. 147/DIV del 27.2.2018 respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Padova S.p.A. di Padova.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CHIODI DANILO SEGUITO GARA PADOVA/TERAMO DEL 03.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 155/DIV del 06.03.2018)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Padova S.p.A. di Padova riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Pubblicato in Roma il 13 marzo 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini